



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 41/CS

Oggetto: Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive – Secondo elenco dei soggetti beneficiari-

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 7-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 7 - 2022

Oggetto: Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive – Secondo elenco dei soggetti beneficiari-

E' stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport, in data 14 febbraio 2022, il secondo elenco definitivo dei soggetti che hanno richiesto il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive effettuate nell'anno 2020.

Si tratta di 913 soggetti che con il **codice tributo 6954** potranno utilizzare in compensazione il credito concesso.

In relazione alle istanze presentate per l'annualità 2020, il Dipartimento sta procedendo con l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, delle domande pervenute per verificare che i soggetti non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti 200.000,00 euro nell'arco degli ultimi tre anni.

Un terzo elenco verrà pubblicato una volta ultimate le procedure di inserimento nel Registro di cui sopra.

Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, presentando il modello F 24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Si ricorda che il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Per quanto riguarda la normativa, le modalità e i criteri di attuazione si fa rinvio alla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 7/CS del 29 novembre 2021.

Si ricorda, inoltre, che il medesimo credito d'imposta è stato previsto per l'annualità 2021 dall'art. 10, commi 1 e 2 del D.L. n. 73/2021, e per l'annualità 2022 dall'art. 9, comma 1, del D.L. Sostegni-ter del 27 gennaio 2022, n. 4 (vedasi Circolare della LND n. 34/CS del 31 gennaio 2022).

Per le modalità e i criteri relativi alle due ultime annualità il Dipartimento per lo Sport fornirà, appena possibile, i relativi chiarimenti.